

ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI

R.D.L. 13 gennaio 1930 n. 20

(G.U. 9 febbraio 1930 n. 32)

Art. 1.

I dentisti che a norma delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298 (*), o di altre disposizioni generali o speciali (**), sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, debbono, per poter esercitare la professione, essere iscritti in un elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici dell'ordine professionale della provincia (***)).

Sono ad essi applicabili tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che concernono gli altri esercenti le professioni sanitarie, in dipendenza della iscrizione negli albi dei rispettivi ordini.

Alla Commissione per l'ordine dei medici di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027 (****), è aggregato un dentista iscritto nell'elenco, con diritto di voto soltanto nelle questioni interessanti il ramo della odontoiatria, nei provvedimenti relativi alla iscrizione e cancellazione dall'elenco, e nei procedimenti disciplinari concernenti i dentisti suddetti.

Il membro aggregato è nominato con decreto del Ministro per l'interno.

(*) Vedi gli artt. 3 e 4 di tale legge, che qui si riportano:

«Art. 3. Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire dalla maggiore età, personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneità dinanzi una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio.

Varrà come titolo agli effetti sopradetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Università nazionali o in scuole estere di carattere governativo o riconosciute dallo Stato. La tassa di diploma per questa abilitazione sarà di L. 200.

«Art. 4. Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore età, esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneità loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla commissione di cui all'art. 3, sentito il parere del Consiglio sanitario della rispettiva provincia. La tassa, di cui all'articolo precedente, dovrà essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo».

(**) Cfr art. 367 L. 1265/34 (TULLSS).

(***) Cfr. art. 7, co. II, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

(****) Ora, Consiglio dell'ordine dei medici, di cui al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 2.

Gli esercenti l'odontoiatria, di cui al precedente articolo, non possono usare a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione e denominazione della propria professione, altro titolo all'infuori di quello di dentista abilitato.

I trasgressori saranno, in via disciplinare, puniti con la sospensione dalla iscrizione nell'elenco per la durata da uno a tre mesi.

In caso di recidiva, la sospensione sarà da due a sei mesi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che avrà esecuzione dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno coordinate con le norme in vigore sugli ordini delle professioni sanitarie, nel testo unico da pubblicarsi a norma dell'art. 6 del regio decreto 14 novembre 1929, n. 2027 (*).

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il capo del governo, Ministro proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

(*) Vedi, ora, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e il regolamento per la esecuzione.